

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1120

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANO

Presentata il 10 dicembre 1979

Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 482, a favore degli orfani di guerra o per servizio e riconoscimento della qualifica di orfano di guerra o per servizio anche nei confronti dei figli maggiorenni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vigente disciplina in materia di assunzioni obbligatorie presso i pubblici e privati datori di lavoro è regolata dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

La presente proposta si riferisce agli orfani di guerra o per servizio già collocati presso pubblici e privati datori di lavoro e ai figli maggiorenni esclusi da qualsiasi beneficio.

Orfani già collocati. — Come è noto, gli orfani in questione, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, furono a suo tempo, avviati agli impieghi presso i pubblici e privati datori di lavoro, a cura degli uffici di collocamento provinciali della previdenza sociale. Orbene, mentre l'industria privata, nel collocarli, tenne e tiene conto del titolo di studio posseduto da ciascuno, le amministrazioni statali e gli enti pubblici invece inquadrono e inquadrano detti elementi, tra il personale esecutivo (ex

gruppo C), senza tener conto dei titoli di studio di secondo grado e delle lauree; perché così voluto dalle relative norme applicative, ma ciò genera malcontento, specialmente da parte dei laureati e diplomati, meritevoli tutti della solidarietà dell'intera nazione.

Figli maggiorenni esclusi da qualsiasi beneficio. — Su questo argomento vi sarebbe da discutere molto, in quanto il concetto di orfano più volte è stato travisato. Non v'è dubbio che i più colpiti dal destino sono proprio i figli che, al momento del decesso o della invalidità permanente del genitore, avevano già raggiunto la maggiore età. E costoro subirono da tale evento un evidente, grave danno morale in quanto, insorgendo per loro l'obbligo di sostituzione del genitore deceduto o debilitato furono in conseguenza, costretti ad abbandonare gli studi o a rallentare i tentativi per una sistemazione e moltissimi sono tuttora disoccupati.

Altro assurdo è costituito dal fatto che nella stessa famiglia vi siano figli orfani e figli non orfani, il che colloca questi ultimi in una condizione di vero disagio, facilmente immaginabile. Appare quindi evidente che a tali elementi, i cui genitori perirono o si ammalarono gravemente

al servizio dello Stato, venga ora attribuita la qualifica di orfano.

Per eliminare le accennate disparità di trattamento, viene presentata la seguente proposta di legge, come provvedimento riparatore, su cui si chiede benevola considerazione ed approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli orfani di guerra o per servizio, forniti di laurea, collocati presso le amministrazioni statali o enti pubblici, tra il personale esecutivo (ex gruppo C), ciò in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, possono aspirare nelle stesse amministrazioni a posti nella carriera di concetto (ex gruppo B) — per titoli — dopo il compimento del quinto anno di servizio, purché abbiano ottenuto idonee qualifiche caratteristiche. Gli stessi successivamente, dopo cinque anni di permanenza nella carriera di concetto, hanno diritto a partecipare ad altro concorso interno per titoli, per il passaggio nella carriera direttiva.

ART. 2.

Il beneficio di cui al precedente articolo 1, viene esteso anche agli orfani di guerra o per servizio che, nelle predette amministrazioni in posti esecutivi, siano forniti di titolo di studio di secondo grado ed abbiano compiuto l'ottavo anno di buon servizio.

ART. 3.

Le amministrazioni statali e gli enti pubblici predispongono annualmente appositi distinti concorsi interni — per titoli — per dare esecuzione a quanto stabilito ai precedenti articoli 1 e 2.

ART. 4.

Agli orfani facenti parte delle predette due categorie, già collocati, è data facoltà di trasferirsi presso privati datori di lavoro o da questi presso le amministrazioni statali degli enti pubblici, tramite gli uffici provinciali del lavoro o per chiamata diretta, senza che occorra la condizione di disoccupato, ciò per meglio accogliere le loro aspirazioni.

ART. 5.

Infine, per una più ampia giustizia legislativa la qualifica di orfani di guerra o per servizio viene estesa, anche ai figli che, al momento del decesso o della debilitazione permanente del genitore (ascritta alla prima categoria di cui alla tabella A, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648), avevano già raggiunto la maggiore età, e subirono per tale motivo gravi danni morali, economici e di sistemazione.